



Profilo dei requisiti richiesto ai membri del consiglio di amministrazione della FINMA

(approvato con decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 2022)

1. Dimensioni e composizione dell'organo direttivo strategico

Il consiglio di amministrazione è responsabile della direzione strategica della FINMA e svolge i compiti di gestione della FINMA legati all'impresa. Si assume la responsabilità della gestione a lungo termine, è responsabile del preventivo della FINMA, provvede nel contempo al controllo di quest'ultima tramite la revisione interna e vigila sull'operato della direzione. Inoltre, emana ordinanze e circolari della FINMA e decide in merito agli affari di grande portata. I compiti del consiglio di amministrazione sono definiti nell'articolo 9 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1).

Secondo le prescrizioni della LFINMA, il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti. Questa composizione garantisce processi decisionali efficienti e un'equa rappresentanza delle diverse divisioni.

La provenienza, la formazione e il percorso professionale dei membri del consiglio di amministrazione devono completarsi al meglio. Inoltre, secondo il decreto del Consiglio federale del 25 novembre 2020 concernente le quote di rappresentanza delle lingue nazionali occorre perseguire i seguenti valori di riferimento:

- tedesco: 62,2 per cento
- francese: 22,9 per cento
- italiano: 8,0 per cento
- romancio: 0,5 per cento.

Rimane inoltre valido l'obiettivo del raggiungimento di una quota di almeno il 40 per cento per entrambi i sessi entro la fine del 2023.

Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio federale per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.

2. Profilo dei requisiti

2.1 Requisiti richiesti al collegio

- L'organo direttivo superiore garantisce:
 - la capacità di definire e implementare le strategie d'impresa nell'ottica di uno sviluppo d'impresa sostenibile;
 - la capacità di lavorare in gruppo sul piano oggettivo e personale, in modo da poter prendere decisioni anche in situazioni difficili;
 - un equilibrio e uno scambio effettivo con la direzione secondo il principio dell'equilibrio dei poteri;
 - un'analisi lungimirante e professionale degli sviluppi sui mercati finanziari;
 - una formazione di opinione indipendente dagli assoggettati alla vigilanza e dalle autorità politiche.

Per l'adempimento dei suoi compiti, il collegio deve disporre delle capacità indicate di seguito.

- Conoscenze del settore
 - Conoscenze approfondite dei mercati finanziari e dei settori di attività strategici in cui operano la FINMA e gli assoggettati alla vigilanza.



- Conoscenze approfondite della politica dei mercati finanziari in cui opera l'organizzazione.
- Esperienza a livello internazionale.
- Esperienza professionale ampia e solida acquisita nel settore finanziario.
- Conoscenze specialistiche
 - Competenza nella direzione strategica di imprese.
 - Sul piano teorico: esperienza pluriennale nella docenza o nella pratica dei seguenti ambiti specialistici: diritto economico, diritto dei mercati finanziari, diritto amministrativo, economia politica, contabilità e metodi quantitativi.
 - Sul piano pratico: comprovata esperienza professionale pluriennale a livello di direzione, direzione di un gruppo o di consiglio di amministrazione di banche medio-grandi, assicurazioni, borse e società di revisione.

2.2 Requisiti richiesti ai singoli membri

Ogni membro dell'organo direttivo superiore deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Competenze personali
 - Capacità dirigenziali:
 - capacità di ascoltare, motivare, organizzare, orientare e ispirare;
 - capacità di pensare in modo strategico e di introdurre nuovi temi;
 - capacità di ragionare con un approccio imprenditoriale;
 - capacità di formulare giudizi in modo critico e indipendente;
 - capacità di prendere decisioni e di assumersene la responsabilità.
 - Dinamismo e assertività:
 - capacità di comunicare, di difendere in modo efficace il proprio punto di vista e di argomentarlo in modo convincente;
 - capacità di sviluppare il proprio spirito d'iniziativa e di dimostrare impegno sia durante le riunioni che al di fuori di esse.
 - Networking e autonomia:
 - capacità di instaurare una rete di relazioni e di utilizzarla a favore della FINMA;
 - indipendenza da gruppi d'interesse, non avere alcun mandato dalle lobby né alcuna funzione operativa presso gli assoggettati alla vigilanza, non coprire la funzione di presidenza del consiglio di amministrazione presso uno degli assoggettati alla vigilanza.
 - Disponibilità e flessibilità.
- Competenze tecniche
 - Spiccato interesse per il settore finanziario svizzero ed estero.
 - Conoscenze approfondite acquisite nella docenza o nella pratica in almeno uno dei seguenti ambiti specialistici:



- banche e commercio di valori mobiliari (a livello nazionale e internazionale);
 - assicurazioni (a livello nazionale e internazionale);
 - asset management e investimenti collettivi;
 - borse;
 - revisione.
- Altri requisiti
 - Rinuncia a detenere partecipazioni finanziarie nel settore finanziario.
 - Reputazione ineccepibile.
 - Plurilinguismo.
 - Disponibilità a seguire corsi di formazione continua.
 - Disponibilità a verificare periodicamente il funzionamento del consiglio d'amministrazione.

2.3 Requisiti richiesti alla presidenza

In aggiunta ai requisiti richiesti ai singoli membri del consiglio di amministrazione elencati al punto 2.2, la presidenza a tempo pieno deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Esperienza ampia e di successo in posizioni dirigenziali di imprese o organizzazioni analoghe (nei settori della finanza o della revisione su scala internazionale).
- Eccellenti capacità strategiche e di sintesi.
- Spiccate doti comunicative con i principali gruppi interessati.
- Buone conoscenze delle condizioni quadro politiche della Svizzera.
- Capacità di dirigere un organo direttivo superiore quale team.
- Elevate capacità decisionali e assertività.
- Volontà di collaborare in modo costruttivo con la direzione.

La presidenza presuppone la rinuncia a qualsiasi altra attività economica come pure a qualsiasi carica federale o cantonale, tranne che ciò sia utile *all'adempimento dei compiti della FINMA.